



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore VALDITARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2012**

Modifica degli articoli 1, 41 e 42 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il primo articolo della Costituzione italiana è stato il risultato di complesse negoziazioni e trattative tra le differenti parti politiche che parteciparono all'assemblea costituente. Esso, riconoscendo e affermando il lavoro quale fondamento della Repubblica italiana, fu istituito per evidenziare una relazione tra costituzione politica e sfondo economico. Tale articolo infatti recita «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione».

È importante sottolineare però che, in una Repubblica democratica quale la nostra, sarebbe necessario porre maggiormente l'attenzione sui lavoratori e non sul lavoro, il quale non rappresenta l'equità sociale tra cittadini; proprio per questo esso si rivela inadeguato soprattutto nell'attuale situazione economico-sociale che il nostro paese si trova ad affrontare.

Inoltre è di fondamentale importanza che, affinché la Carta costituzionale sia rappresentativa di un popolo, i cittadini possano identificarsi nelle dichiarazioni in essa contenute. Purtroppo questo, soprattutto nella realtà in cui viviamo, non avviene più.

Per queste motivazioni riteniamo opportuno modificare il primo articolo come segue: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla libertà e sulla responsabilità».

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione».

In tal modo si vuole porre maggiore attenzione sull'importanza della libertà, e di conseguenza della responsabilità, di ogni individuo.

L'articolo 41 della Costituzione recita che «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

Con il presente disegno di legge si vuole abrogare il terzo comma dell'articolo 41 in quanto risulta essere in contrasto con il primo comma dello stesso articolo; infatti, il primo comma attribuisce piena garanzia alla libertà di iniziativa economica privata, mentre il terzo comma delinea un modello di economia dirigi sta, all'interno del quale l'attività economica pubblica e quella privata sono poste sullo stesso piano.

Nella fattispecie il primo comma vuole garantire la libertà dell'iniziativa economica privata ma il terzo comma sottopone a precisi programmi e a controlli l'attività economica privata. La differenza sta proprio nei due concetti relativi all'iniziativa e all'attività economica. Questi ultimi, infatti, rappresentano due diversi momenti dell'azione economica dei privati. La prima si riferisce ad una scelta libera dell'individuo nel decidere se intraprendere o no una determinata attività economica. La seconda, invece, riguarda l'esercizio effettivo dell'attività economica intrapresa che potrebbe, invece, essere sottoposta ad alcuni vincoli normativi.

In tal senso, quindi, si vuole sottolineare come sia necessario, nell'era della globalizzazione dei mercati, aumentare la competitività del nostro sistema economico; tutto ciò è possibile da realizzare riducendo, da un lato, la capacità dirigistica dello stato nell'e-

conomia e favorendo, al contempo, nuovi strumenti più efficaci per poter competere in un mercato moderno.

L'obiettivo di tale modifica consiste nel rafforzare i principi sociali e liberali che dovrebbero essere alla base della responsabilità economica di un Paese; si vuole così sostituire alla visione dirigistica del conseguimento dell'utilità sociale, che contrasta con il libero mercato e frena lo sviluppo, una diversa impostazione per cui il compito dello Stato diventa quello di incentivare i privati a conseguire, attraverso la propria attività economica, l'utilità sociale.

In tale contesto sembra doveroso modificare anche l'articolo 42 della costituzione che recita: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e

i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità». Modificando codesto articolo si vuole porre l'attenzione sull'importanza della proprietà privata in modo da poter garantire una maggiore autonomia nelle scelte decisionali, organizzative e nelle strategie aziendali. Inoltre sembra opportuno sostituire, all'interno del secondo comma dell'articolo 42, le parole «assicurarne la funzione sociale» con «favorirne la funzione sociale» in quanto tale funzione non deve essere considerata un obbligo ma come un insieme di intenti tesi a favorirne l'attuazione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla libertà e sulla responsabilità.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

2. Il comma terzo dell'articolo 41 della Costituzione è abrogato.

3. All'articolo 42 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La proprietà è privata o pubblica. I beni economici appartengono ai privati, ad enti o allo Stato»;

b) al secondo comma, le parole: «assicurarne la funzione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «favorirne la funzione sociale».